



Decreto N. 100

Chieri, 23 DIC. 2013

IL SINDACO

VISTO l'art. 33-ter comma 2 del Decreto Legge n. 179/2012, inserito dalla legge di conversione n. 221/2012, che prevede l'istituzione dell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture nell'ambito della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici di cui all'art. 62 bis del D. Lgs n. 82 del 7/03/2005;

CONSIDERATO che il predetto art. 33 ter, comma 1, pone a carico delle stazioni appaltanti l'obbligo di iscrizione ed aggiornamento dei dati *"pena la nullità degli atti adottati e la responsabilità amministrativa e contabile dei funzionari responsabili"*, mentre il successivo art. 2 demanda all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di stabilire, con propria deliberazione, le modalità operative e di funzionamento dell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti;

VISTO il Comunicato del Presidente dell'Autorità del 16 maggio 2013 in cui si stabilisce che le stazioni appaltanti, a partire dal 1° settembre 2013 e comunque entro il 31 dicembre 2013, dovranno comunicare, per l'espletamento del procedimento amministrativo sotteso all'applicazione dell'art. 33-ter del decreto legge n.179/2012, il nominativo del responsabile, ai sensi della legge 241/90, il quale provvederà alla iniziale verifica o compilazione ed al successivo aggiornamento delle informazioni;

VISTO lo stesso Comunicato del Presidente del 16 maggio 2013, in cui si stabiliva che con successiva notizia sarebbero state rese note le comunicazioni obbligatorie da parte del responsabile individuato, necessarie per il permanere dell'iscrizione delle amministrazioni aggiudicatrici e dei soggetti aggiudicatori nell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti, nonché le relative modalità di trasmissione dei dati;

VISTO il Comunicato del Presidente dell'Autorità del 28 ottobre 2013 in cui si stabilisce che:

- ciascuna stazione appaltante è tenuta a nominare con apposito provvedimento il soggetto responsabile incaricato della verifica e/o della compilazione e del successivo aggiornamento, almeno annuale, delle informazioni e dei dati identificativi della stazione appaltante stessa, denominato *Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA)*;
- la trasmissione del provvedimento di nomina del RASA potrà essere richiesta dall'Autorità per l'espletamento di eventuali successive verifiche;
- il suddetto soggetto responsabile è unico per ogni stazione appaltante, intesa come amministrazione aggiudicatrice indipendentemente dall'articolazione della stessa in uno o più centri di costo, ed è tenuto a richiedere la prenotazione del profilo di RASA, secondo le modalità operative indicate nel comunicato stesso;

Dato atto che, in relazione all'attuale organizzazione dell'Ente si ritiene opportuno individuare il RASA nella persona del dr. Antonio Parillo, dipendente a tempo indeterminato del Comune di Chieri in qualità di funzionario D5, responsabile del Servizio Gare Appalti Contratti;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» e successive modificazioni;

VISTO il D. Lgs. 31 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

NOMINA

Il dr. **Antonio Parillo**, dipendente a tempo indeterminato del Comune di Chieri in qualità di funzionario D5 responsabile del Servizio Gare Appalti Contratti, quale soggetto responsabile incaricato della verifica e/o della compilazione e del successivo aggiornamento delle informazioni e dei dati identificativi della stazione appaltante, denominato *Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA)*.

DECRETA

1. Di dare atto che rimangono ferme e valide le competenze e ruoli dei singoli RUP (responsabili del procedimento ex art. 10 del D.Lgs. 163 del 12.04.2006) relativamente alle comunicazioni ed agli obblighi previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 163 del 12.04.2006.
2. Di notificare all'interessato il presente provvedimento per la firma per accettazione.
3. Di trasmettere il presente provvedimento, per opportuna conoscenza, ai dirigenti dell'Ente.
4. Di pubblicare la presente nomina sul sito internet del Comune secondo le vigenti norme in materia di amministrazione trasparente e sull'albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi.



Il SINDACO

(dott. Francesco Lancione)

Francesco Lancione

Per Accettazione

[Signature]

23.12.13